



REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)

NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

PREMESSA

Il presente Regolamento si inserisce nell'ambito delle attività di tutela della qualità delle prestazioni professionali e di salvaguardia dell'interesse pubblico. Esso riconosce il valore dell'innovazione tecnologica e, in particolare, dell'Intelligenza Artificiale (IA) quale strumento di supporto all'attività professionale.

L'evoluzione degli strumenti digitali applicati ai settori della progettazione, del rilievo, della stima, della gestione del territorio, dell'edilizia, delle consulenze tecniche e di ogni altra attività professionale intellettuale impone l'adozione di criteri chiari, condivisi ed eticamente fondati per il loro utilizzo.

Il presente Regolamento intende disciplinare l'uso responsabile dei sistemi di IA, riaffermando la centralità del professionista quale titolare della competenza tecnica, del giudizio critico e della responsabilità giuridica della prestazione.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i principi, i limiti e le modalità di utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'esercizio dell'attività professionale da parte di professionisti, studi professionali, enti e imprese che vi aderiscono o lo adottano come documento interno.

Art. 2 – Finalità

Le finalità del Regolamento sono:

- garantire il rispetto della deontologia professionale nell'uso delle tecnologie di IA;
- tutelare il committente, l'interesse pubblico e l'affidabilità degli elaborati tecnici;



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

- promuovere un'innovazione tecnologica consapevole, sicura e conforme al quadro normativo vigente;
- prevenire usi impropri o sostitutivi della funzione professionale riservata al professionista.

CAPO II – RIFERIMENTI NORMATIVI, DEONTOLOGICI ED ETICI

Art. 3 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento si fonda, in particolare, sui seguenti riferimenti normativi e regolamentari, che il professionista è tenuto a conoscere e rispettare:

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L. 132/2025 ("Legge italiana sull'IA"): prima legge quadro nazionale sull'IA, in vigore dal 10 ottobre 2025. L'art. 13 ammette l'IA nelle professioni intellettuali solo come supporto (con prevalenza del lavoro umano) e obbliga il professionista a informare il cliente sui sistemi di IA utilizzati nella prestazione.

Normativa europea sull'IA:

- **Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act**: classificazione dei sistemi di IA per livelli di rischio, obblighi di trasparenza e requisiti per i sistemi ad alto rischio. Include la disciplina specifica per i **Modelli di IA con finalità generali (GPAI)**.

Protezione dei dati personali:

- **Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR**: protezione dei dati personali e principi di liceità, correttezza, trasparenza e sicurezza del trattamento.
- **D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)** e s.m.i.: normativa nazionale di attuazione del GDPR.
- **Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali**: linee guida specifiche sull'uso dell'IA e decisioni in merito alla protezione dei dati.

Cybersicurezza:

- **Direttiva (UE) 2022/2555 – NIS2**: sicurezza delle reti e gestione del rischio informatico.
- **D.Lgs. 138/2024**: recepimento NIS2 in Italia, con particolare attenzione alla **sicurezza della catena di approvvigionamento (Supply Chain Security)** per i fornitori di software e IA.
- **Regolamento (UE) 2019/881 – Cybersecurity Act**: quadro europeo per la certificazione della cybersicurezza.



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Responsabilità civile e professionale:

- **Codice Civile – artt. 1176, 1218, 2043, 2049, 2236:** responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e diligenza qualificata del professionista.
- **Direttiva (UE) 2024/2853:** relativa alla **responsabilità per danno da prodotti difettosi**, che include espressamente il software e i sistemi di IA nel regime di responsabilità oggettiva.
- **AI Liability Directive:** proposta di Direttiva UE in fase di finalizzazione riguardante l'adeguamento delle norme sulla responsabilità civile extracontrattuale all'IA.

Diritto d'autore e proprietà intellettuale:

- **L. 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore):** disciplina sui diritti degli elaborati e profili di paternità.
- **Direttiva (UE) 2019/790:** sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, con riferimento alle eccezioni per il **Text and Data Mining (TDM)** utilizzate nell'addestramento dell'IA.

Correttezza professionale e deontologia:

- **Codici deontologici di categoria:** obblighi di competenza, indipendenza e responsabilità personale applicati all'uso dell'IA.
- **Linee guida ENISA** sull'IA e sicurezza informatica.
- **Manifesto per l'Intelligenza Artificiale nelle professioni intellettuali (2024).**

Nota DPO: Il professionista che riveste il ruolo di titolare del trattamento ai sensi del GDPR è tenuto a valutare se il trattamento di dati personali mediante sistemi di IA richieda l'effettuazione di una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, in particolare quando l'elaborazione riguardi dati su larga scala, dati particolari (sensibili) o comporti processi decisionali automatizzati.

Art. 4 – Principi etici di riferimento

L'uso dell'IA da parte del professionista deve ispirarsi ai seguenti principi, conformi alle indicazioni delle linee guida europee sull'IA affidabile e all'AI Act:

- Centralità della persona e del professionista: l'IA è uno strumento ausiliario, mai un sostituto del giudizio umano.
- Riserva di funzione e non delegabilità del giudizio tecnico: le decisioni professionali e le valutazioni di merito restano prerogativa esclusiva del professionista.
- Proporzionalità e pertinenza: l'uso di strumenti di IA deve essere adeguato alla natura e alla complessità dell'attività.
- Trasparenza verso il cliente e verso la collettività: uso dichiarato e comprensibile dei sistemi di IA.



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

- Prevenzione del rischio, dell'errore e della discriminazione: controllo attivo dei possibili bias algoritmici.
 - Sicurezza e riservatezza: tutela delle informazioni trattate e dei dati personali in ogni fase del processo.
-

CAPO III – RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E CONTROLLO UMANO

Art. 5 – Principio di responsabilità umana (Human-in-the-loop)

- I sistemi di Intelligenza Artificiale possono essere utilizzati esclusivamente come strumenti di supporto all'attività professionale.
- Il professionista rimane in ogni caso l'unico responsabile della prestazione resa, degli elaborati prodotti, delle valutazioni tecniche espresse e delle asseverazioni o certificazioni sottoscritte.
- Nessun sistema di IA può sostituire il giudizio professionale, la firma, l'attestazione o la validazione tecnica del professionista.
- Ai sensi dell'AI Act (art. 14), i professionisti che utilizzano sistemi di IA ad alto rischio sono tenuti ad assicurare un controllo umano effettivo e documentato.

Art. 6 – Obbligo di verifica e validazione

- Ogni output generato tramite sistemi di IA deve essere sottoposto a controllo critico, verifica di coerenza normativa e validazione tecnica da parte del professionista.
 - L'utilizzo acritico o automatico di risultati generati dall'IA costituisce violazione dei doveri di diligenza e competenza professionale, con possibili conseguenze sul piano civile, penale e disciplinare.
 - Il professionista è tenuto a documentare le verifiche effettuate sugli output dell'IA quando questi confluiscono in atti, relazioni o elaborati aventi rilevanza esterna.
-

CAPO IV – TRASPARENZA E RAPPORTO CON IL CLIENTE

Art. 7 – Informativa sull'uso dell'IA

- Il professionista ha l'obbligo di informare il cliente qualora l'uso di strumenti di IA incida in modo significativo sul processo di analisi, progettazione o redazione degli elaborati.
- L'informativa deve essere chiara, comprensibile e coerente con il principio di buona fede contrattuale e con gli obblighi di trasparenza previsti dall'AI Act.
- Ove il sistema di IA adottato rientri tra quelli "ad alto rischio" ai sensi dell'AI Act (Allegato III), il professionista è tenuto a informare esplicitamente il cliente dell'utilizzo di tali sistemi e a illustrarne le principali caratteristiche.



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Art. 8 – Divieto di ingannevolezza

È vietato presentare come esclusivamente umana un'attività svolta in modo rilevante mediante sistemi di IA, qualora tale informazione sia rilevante per il cliente o per l'interesse pubblico. La violazione di tale divieto può configurare una condotta contraria alla correttezza professionale e, in taluni casi, rilevante ai sensi del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette.

CAPO V – PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA

Art. 9 – Tutela dei dati e delle informazioni

È fatto divieto di inserire in sistemi di IA non controllati, pubblici o privi di adeguate garanzie contrattuali e tecniche:

- dati personali o appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR;
- informazioni riservate del cliente, ivi inclusi dati economici, strategici e commerciali;
- elaborati tecnici, planimetrie, perizie o documentazione non pubblicata;
- segreti professionali o aziendali tutelati dalla normativa vigente.

Il professionista è tenuto a:

- valutare preventivamente le condizioni d'uso (Terms of Service) degli strumenti di IA adottati, con particolare riferimento al trattamento dei dati immessi;
- privilegiare soluzioni che garantiscano la non condivisione dei dati con terzi o per l'addestramento dei modelli;
- stipulare, ove necessario, un accordo di trattamento dati (DPA) con il fornitore del servizio di IA, ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Art. 10 – Conformità al GDPR e misure di sicurezza

- Il trattamento dei dati mediante sistemi di IA deve avvenire nel pieno rispetto del GDPR, con particolare attenzione ai principi di minimizzazione dei dati, limitazione della finalità, esattezza e sicurezza del trattamento.
- Il professionista adotta misure tecniche e organizzative adeguate (art. 32 GDPR) per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio, incluse cifratura, controllo degli accessi e pseudonimizzazione ove applicabile.
- In caso di violazione dei dati personali (data breach) riconducibile all'uso di sistemi di IA, si applicano gli obblighi di notifica al Garante e, se del caso, agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR.
- Il professionista valuta se adottare misure di sicurezza aggiuntive ai sensi della Direttiva NIS2 e del D.Lgs. 138/2024, in relazione alla propria classificazione come soggetto essenziale o importante.



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Art. 11 – Valutazione d'Impatto (DPIA)

Prima di avviare trattamenti di dati personali mediante sistemi di IA che possano presentare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il professionista è tenuto a effettuare una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR. Costituiscono casi tipici che possono richiedere la DPIA:

- trattamento automatizzato su larga scala di dati particolari;
 - profilazione sistematica degli interessati;
 - processi decisionali automatizzati con effetti giuridici o significativi sulla persona.
-

CAPO VI – IMPARZIALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E QUALITÀ TECNICA

Art. 12 – Prevenzione dei bias algoritmici

Il professionista deve vigilare affinché l'uso dell'IA non introduca errori sistematici, distorsioni o pregiudizi (bias) che possano influire sull'affidabilità e sull'equità degli elaborati prodotti, con particolare riferimento a:

- stime economiche, valutative o immobiliari;
- consulenze tecniche, perizie e valutazioni di parte o d'ufficio;
- analisi territoriali, urbanistiche e ambientali;
- ogni altra attività in cui l'errore sistematico possa produrre pregiudizi per terzi o per l'interesse pubblico.

Art. 13 – Interesse pubblico e affidabilità

L'uso dell'IA deve essere sempre compatibile con la tutela dell'interesse pubblico, la sicurezza delle persone e la correttezza delle informazioni tecniche prodotte. Il professionista non utilizza sistemi di IA per produrre elaborati che potrebbero indurre in errore autorità pubbliche, soggetti privati o terzi.

CAPO VII – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 14 – Formazione continua

- Il professionista è tenuto ad aggiornare le proprie competenze in materia di strumenti di IA utilizzati, incluse le loro funzionalità, i limiti tecnici e il comportamento in situazioni anomale.
- La formazione deve riguardare non solo gli aspetti operativi, ma anche i rischi giuridici, le implicazioni etiche, le prescrizioni dell'AI Act e le misure di cybersicurezza connesse all'uso dell'IA.



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

- La partecipazione a percorsi formativi specifici sull'IA può contribuire al rispetto degli obblighi di formazione continua previsti dall'ordinamento professionale applicabile.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Vigilanza e responsabilità

L'uso improprio dei sistemi di IA, in violazione del presente Regolamento o del codice deontologico applicabile, può costituire illecito disciplinare e dare origine a responsabilità civile, penale e amministrativa nei confronti del professionista.

Art. 16 – Aggiornamento del Regolamento

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica, in relazione all'evoluzione normativa (in particolare all'applicazione progressiva dell'AI Act) e allo sviluppo delle tecnologie di IA. Si raccomanda una revisione almeno annuale.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua adozione formale da parte del soggetto adottante.



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

ALLEGATO A – INFORMATIVA E DISCLAIMER SULL'UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

(Clausola da inserire in preventivi, lettere d'incarico e contratti con il cliente)

INFORMATIVA AI — DA INSERIRE NEI CONTRATTI E PREVENTIVI

INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il Professionista potrà avvalersi di sistemi di Intelligenza Artificiale a supporto della propria attività, garantendo che ogni elaborato sia sottoposto a rigorosa supervisione umana e assumendo la piena responsabilità professionale sulla validità dell'operato. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del GDPR.

ALLEGATO B – LINEE GUIDA OPERATIVE PER L'USO DELL'IA

(Versione sintetica per l'applicazione professionale quotidiana)

1. Ambito di applicazione

Le presenti Linee guida operative traducono il Regolamento in indicazioni pratiche per l'utilizzo quotidiano dei sistemi di Intelligenza Artificiale da parte dei professionisti che adottano il presente documento.

2. Utilizzi ammessi dell'IA

L'IA può essere impiegata, a titolo esemplificativo, per:

- supporto alla redazione di testi tecnici, relazioni e documentazione professionale;
- analisi preliminari di dati, documenti e normativa;
- organizzazione e sintesi di informazioni complesse;
- simulazioni, verifiche di coerenza e controlli incrociati;
- ricerche di precedenti, giurisprudenza, dottrina e letteratura tecnica;
- generazione di bozze da sottoporre a revisione professionale.

3. Utilizzi non ammessi

Non è consentito l'uso dell'IA per:

- sostituire il giudizio professionale in decisioni che richiedono competenza tecnica qualificata;
- produrre elaborati asseverati, perizie o atti con rilevanza legale senza preventiva verifica e validazione umana;
- firmare o validare automaticamente documenti tecnici o legali;
- trattare dati riservati o personali su piattaforme non conformi al GDPR o prive di adeguate garanzie contrattuali;



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

- generare contenuti ingannevoli, falsi o fuorvianti.

4. Responsabilità del professionista

Il professionista mantiene sempre la piena responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare delle attività svolte, anche quando supportate da sistemi di IA. L'uso dell'IA non costituisce esimente né causa di riduzione della responsabilità.

5. Trasparenza verso il cliente

Il cliente deve essere informato dell'uso dell'IA quando questo incide sul processo professionale o sugli elaborati prodotti, utilizzando la clausola informativa di cui all'Allegato A.

6. Protezione dei dati e cybersicurezza

- È obbligatoria la verifica preventiva delle condizioni di utilizzo degli strumenti IA adottati e delle garanzie offerte in materia di riservatezza e sicurezza dei dati.
- In caso di utilizzo di strumenti cloud o SaaS, verificare l'esistenza di un DPA ai sensi dell'art. 28 GDPR.
- Adottare misure di sicurezza adeguate (password robuste, autenticazione a due fattori, cifratura) per gli account dei servizi di IA utilizzati.
- Segnalare tempestivamente eventuali incidenti di sicurezza informatica secondo le procedure applicabili.

7. Ambiti a maggiore sensibilità

Particolare cautela deve essere adottata quando l'IA è impiegata in ambiti ad alto impatto su diritti, patrimoni o sicurezza di persone, quali a titolo esemplificativo:

- stime, valutazioni e perizie con effetti patrimoniali;
- consulenze tecniche d'ufficio o di parte in procedimenti giudiziari;
- analisi e relazioni con rilevanza per la pubblica amministrazione;
- attività che coinvolgono dati di soggetti vulnerabili o minori.

8. Formazione e aggiornamento

L'uso dell'IA richiede un costante aggiornamento professionale sugli strumenti utilizzati, sui loro limiti tecnici, sui rischi di errore (allucinazioni, bias, dati obsoleti) e sull'evoluzione normativa. Il professionista che utilizza sistemi di IA deve essere in grado di comprenderne il funzionamento ad un livello sufficiente a valutarne criticamente gli output.

8/06/2026

Il Titolare

Il DPO